

Azienda

INSIEME SCPA

Ubicazione Azienda

COMUNE DI **L'AQUILA**
Provincia L'AQUILA

COMUNE DI **BORGOROSE**
Provincia RIETI

COMUNE DI **ROMA**
Provincia ROMA

COMUNE DI **RHO**
Provincia MILANO

Cantieri Temporanei e Mobili


Datore di Lavoro
Patrizia Di Meglio

Resp. Servizio Prevenzione e Protezione
Patrizia Di Meglio

Medico Competente
Dott.sa Manuela Santostefano



Rappresentante Lavoratori Sicurezza
Oriana Ciarrochi



PROCEDURA DI SICUREZZA AZIENDALE

Rev. 5 Data **01/05/2022**

PROCEDURA DI SICUREZZA

GESTIONE EMERGENZA AGENTE BIOLOGICO CORONAVIRUS

INDICE

SCOPO	3
CAMPO DI APPLICAZIONE	3
RIFERIMENTI NORMATIVI	3
TERMINI E DEFINIZIONI	4
RISCHI PREVALENTI	4
AZIONI E MODALITÀ	4
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	5
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	6
MISURE DI SICUREZZA	6
MISURE DA ADOTTARE NELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA AZIENDALE	7
MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA	8
PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA	8
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	11
GESTIONE SPAZI COMUNI	12
GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI	13
EVENTI INTERNI E FORMAZIONE	14
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA	14
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS	14
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE	15
ALLEGATI	15
SITI ISTITUZIONALI	15
NUMERI UTILI	15

SCOPO

Fatta eccezione per gli operatori sanitari o comunque per coloro che hanno funzioni di controllo rispetto alla diffusione del virus, il contagio da COVID-19 non rappresenta un rischio di natura professionale. Tutti siamo potenzialmente esposti al rischio di contagio a prescindere dall'attività lavorativa svolta. Rispetto ad un infermiere o ad un medico, recandoci in ufficio o al supermercato abbiamo potenzialmente la medesima probabilità di ammalarci.

Di conseguenza, si assume ragionevole l'ipotesi che il datore di lavoro NON ha alcun obbligo di aggiornare il documento di valutazione dei rischi ed in particolare la valutazione del rischio biologico.

Il Datore di lavoro ha, comunque, l'onere di diffondere le informazioni e mettere in atto quanto previsto per la gestione del pericolo derivante da un'eventuale esposizione all'agente biologico.

Il datore di lavoro, infatti, è responsabile in prima persona della salute e della sicurezza dei lavoratori!

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura è valida per tutti i dipendenti e collaboratori di Insieme Scpa che per la stessa svolgono attività lavorativa all'interno di cantieri temporanei e mobili o presso aziende terze Committenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute. COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti
- DPCM 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- DPCM 9 marzo 2020 - Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.
- DPCM 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035) (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020.
- DPCM 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.04.2020.
- DPCM 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- DPCM 17 Maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 06.04.2021.
- DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
- DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172. Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;
- DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
- DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022) Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
- DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24; Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

TERMINI E DEFINIZIONI

Caso sospetto

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Contatto stretto

- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2
- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all'assistenza, e membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo)



RISCHI PREVALENTI

I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da **sindrome respiratoria acuta**.

AZIONI E MODALITÀ

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo.

Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus.

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "**COVID- 19**" (dove "**CO**" sta per corona, "**VI**" per virus, "**D**" per disease e "**19**" indica l'anno in cui si è manifestata).

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione è effettuata secondo quanto indicato nel "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" redatto da INAIL il 09 aprile 2020.

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

La metodologia di valutazione utilizzata è basata sul modello sviluppato sulla base dati O'NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all'impatto sull'aggregazione sociale

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di punteggi attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:

esposizione

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

prossimità


- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio

dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

aggregazione

- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa). Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Nel presente paragrafo sarà eseguita la valutazione per gruppi omogenei secondo la suddivisione fatta nel Documento di Valutazione dei Rischi. In particolare per la Insieme Scpa si riporta nella seguente tabella per comodità la suddivisione rispetto alle macro categorie di lavoratori impiegati:

Mansione	Esposizione	Prossimità	Aggregazione	Rischio
G1) Impiegati Amministrativi	1	2	1,15	Basso
G2) Tecnici	2	3	1,30	Medio-Alto
G3) Addetti al magazzino	1	2	1,30	Basso

La presente valutazione è stata effettuata tenendo conto della corretta applicazione di tutte le procedure e le disposizioni del presente documento.

MISURE DI SICUREZZA

Ad esclusione degli operatori sanitari, risulta sufficiente adottare le comuni misure preventive della

diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria.

La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione. Si raccomanda, quindi, di osservare le seguenti misure:

- lavare accuratamente le mani con acqua e sapone
- evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavati le mani
- coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce
- porre attenzione all'igiene delle superfici
- evitare i contatti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali
- utilizzare sempre la mascherina anche mentre si assistono persone malate



MISURE DA ADOTTARE NELL'ATTIVITA' LAVORATIVA AZIENDALE

Insieme Scpa, da sempre attenta alla salute e sicurezza dei proprio lavoratori non lavorando presso proprie sedi ma presso aziende terze e in cantieri temporanei e mobili ha predisposto tale documento informativo e diffuso a tutto il personale per mezzo del sito internet www.coop-insieme.it sulle misure da adottare per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, ovvero:

- I soggetti risultanti positivi, a decorrere dal 1° aprile, dovranno restare nell'isolamento a casa disposto dalla ATS fino all'accertamento della guarigione. L'isolamento cessa dopo l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Covid, effettuato anche presso centri privati abilitati e con la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo.
- I contatti stretti di positivi sono tenuti all'auto sorveglianza e cioè all'obbligo di indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino a dieci giorni dopo la data dell'ultimo contatto stretto. Inoltre, devono effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi. Se ancora sintomatici, devono effettuare il tampone al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Le regole valgono sia per soggetti vaccinati che per non vaccinati.
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)

MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

Tutto il personale dipendente di insieme Scpa è invitato a utilizzare DPI respiratori (mascherine chirurgiche o FFP2) qualora non sia possibile mantenere una distanza interpersonale superiore a 1 metro. L'azienda mette a disposizione del personale i dispenser di liquidi a base alcolica o comunque disinfettanti cutanei per l'igiene delle mani.

Per le attività svolte presso luoghi di lavoro terzi, Insieme scpa si impegna ad adeguarsi e ad attenersi alle disposizioni adottate dal Datore di Lavoro ospitante in materia di contenimento della diffusione del virus Sars Cov II.


PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

Insieme Scpa effettua la pulizia di ambienti e attrezzature con cadenza sufficiente a garantire un livello igienico adeguato.

Insieme provvederà ancora all'acquisto e all'integrazione dei dispositivi di protezione individuali a tutto il personale impiegato verbalizzandone la consegna a mezzo della consegna DPI direttamente su sito internet a cui ciascun lavoratore accede tramite propria area riservata.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È consigliato che tutto il personale ovunque si trovi continui ad adottare tutte le precauzioni igieniche, in



particolare per le mani utilizzando idonei mezzi detergenti per le mani e le postazioni.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Insieme comunica a tutto il personale eventuali disposizioni o protocolli adottati dai Committenti in modo da prenderne visione e accettare quanto in esso contenuto nel rispetto di tutte le parti coinvolte.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e il RLS.

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Il presente protocollo viene aggiornato tempestivamente in funzione dell'andamento pandemico e della conseguente relativa legiferazione da parte del Governo o di Istituzioni Locali.

In data odierna viene sciolto il comitato in presenza del Datore di Lavoro, RSPP, MS e del RLS.

ALLEGATI

Nessuno.

SITI ISTITUZIONALI

Ministero della Salute

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto>

Protezione Civile

<http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischiosanitario/emergenze/coronavirus>

Istituto Superiore di Sanità

<https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/>

Organizzazione Mondiale della salute

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>

NUMERI UTILI

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e attivato il numero di pubblica utilità 1500.